

Codice A1604A

D.D. 2 ottobre 2019, n. 480

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia delle due sorgenti potabili - denominate "Fontane" e "Didiero" - ubicate nel Comune di Salza di Pinerolo (TO) e gestite dallo stesso comune.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con il Comune di Salza di Pinerolo (TO) – committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia e autorizzato alla gestione diretta Servizio Idrico Integrato nel proprio territorio comunale dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese" con deliberazione n. 353 del 23 aprile 2009 – con nota in data 20 giugno 2019 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 174/2019 del 20 giugno 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti due captazioni da sorgente, che ricadono nello stesso comune, in un settore a morfologia montuosa, in fascia altimetrica compresa tra 1.351 e 1.711 metri s.l.m.:

sorgente *Fontane* – particella catastale n. 20 del foglio di mappa n. 2, collocata ad una quota altimetrica di 1.711 metri s.l.m.;

sorgente *Didiero* – particella catastale n. 5 del foglio di mappa n. 2, collocata ad una quota altimetrica di 1.351 metri s.l.m..

Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici comunali di Salza di Pinerolo hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (Comune di Salza di Pinerolo) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; il Comune di Salza di Pinerolo, con nota in data 7 giugno 2019 – prot. n. 1655, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Il territorio comunale di Salza di Pinerolo è dislocato in due valloni confinanti, ma separati dal crinale che, partendo dal colletto delle Fontane (1.673 metri s.l.m.) raggiunge il monte Truscera e, successivamente, il monte Pignerol, rispettivamente alle quote di 1.185 e 2.876 metri s.l.m.. Nel vallone di Salza si trovano, oltre al capoluogo Didiero, le borgate di Coppi, Inverso, Meinier, Cianforan e Serre; l'accesso principale avviene tramite la S.P. n. 170 di Massello e Salza.

Le borgate di Fontane e di Serrevecchio si trovano, invece, lungo la sinistra orografica del ramo di Prali del torrente Germanasca alle quote di 1.409 e di 1.565 metri s.l.m.; l'accesso alla borgata Fontane avviene attraverso la strada comunale che, partendo dalla S.P. 169 di Prali in località bivio di Rodoretto, raggiunge la borgata Guardiola (Comune di Prali) e poi la borgata Fontane; un accesso alternativo è possibile dalla strada sterrata che, passando per il colletto di Fontane, raggiunge il capoluogo.

L'approvvigionamento idrico dell'acquedotto di Fontane avviene tramite una condotta lunga oltre due chilometri che, partendo dal serbatoio posto a monte dell'abitato, passando dal colletto delle Fontane e percorrendo una pista e poi un sentiero, raggiunge le sorgenti poste nel vallone di Salza al di sotto del monte Truscera, nelle adiacenze del rio Gras.

Le opere di captazione delle sorgenti dell'acquedotto di Fontane sono costituite da due opere di presa, la superiore, a 1.711 metri s.l.m. e l'inferiore, a 1.697 metri e a 1.693 metri s.l.m.; il bacino di alimentazione si sviluppa lungo il settore di versante compreso fra 1.690 e 2.160 metri s.l.m. ed è posto in destra idrografica del rio Gras, che confluisce nel torrente Germanasca di Salza immediatamente a valle della viabilità che conduce all'Alpe Penna.

L'opera di captazione superiore, semi-interrata, è costituita da un fabbricato in calcestruzzo armato con funzione di camera di raccolta con dimensioni, in pianta, di 1,40 x 2,10 metri e con una porta di

accesso in acciaio zincato con fori di aerazione; tale camera ha lo scopo di ospitare le attrezzature di servizio per la raccolta dell'acqua, per il dissabbiamento nonché per il prelievo di campioni e l'eventuale misurazione della portata. Nella camera vengono convogliate le acque raccolte da due trincee drenanti formate da elementi drenanti tubolari spiraliformi, lunghi circa 10 metri e del diametro di 0,30 metri; inoltre nella camera di raccolta vengono convogliate anche le acque raccolte da un pozzetto prefabbricato in calcestruzzo con chiusino in acciaio zincato.

L'opera di captazione inferiore, semi-interrata, è costituita da un fabbricato in calcestruzzo armato con funzione di camera di raccolta con dimensioni, in pianta, di 1,20 x 1,85 metri e con una porta di accesso in acciaio zincato con fori di aerazione; tale camera ha lo scopo di ospitare le attrezzature di servizio per la raccolta dell'acqua, per il dissabbiamento nonché per il prelievo di campioni e l'eventuale misurazione della portata. Nella camera vengono convogliate le acque raccolte da quattro trincee drenanti formate da elementi drenanti tubolari spiraliformi, lunghi circa 9 metri e del diametro di 0,30 metri.

Le acque raccolte dalle due opere di presa vengono convogliate all'interno di una vasca di raccolta, dotata di scarico di fondo con saracinesca di troppopieno e di succheruola di presa con saracinesca; la struttura del manufatto è in conglomerato cementizio armato con dimensioni, in pianta, di 1,40 x 2,10 metri.

L'uso della sorgente, in riferimento al fabbisogno previsto, è continuo per tutto l'arco dell'anno e la portata è stimata in 0,3 l/s.

L'approvvigionamento idrico dell'acquedotto di Didiero avviene dalle sorgenti poste nel vallone di Salza al di sotto del monte Truscera, nelle adiacenze di un rivo affluente del rio Gras. L'opera di captazione, semi-interrata, è costituita da un fabbricato in calcestruzzo armato con funzione di camera e di vasca di raccolta con dimensioni, in pianta, di 2,32 x 2,65 metri e con una porta di accesso in acciaio zincato con fori di aerazione; tale camera ha lo scopo di ospitare le attrezzature di servizio per la raccolta dell'acqua, per il dissabbiamento nonché per il prelievo di campioni e l'eventuale misurazione della portata. Nella camera vengono convogliate le acque raccolte da una trincea drenante formata da un tubo drenante in calcestruzzo, lungo circa 10 metri e del diametro di 0,70 metri. La vasca di raccolta è dotata di scarico di fondo con saracinesca di troppo-pieno e di succheruola di presa con saracinesca. L'opera di presa costituisce approvvigionamento idrico a servizio della frazione Coppi e del capoluogo Didiero ed il suo bacino di alimentazione si sviluppa lungo il settore di versante compreso fra 1.370 e 2.050 metri s.l.m. ed è posto in destra idrografica del rio Gras, che confluisce nel torrente Germanasca di Salza immediatamente a valle della viabilità che conduce all'Alpe Penna.

L'uso della sorgente, in riferimento al fabbisogno previsto, è continuo per tutto l'arco dell'anno e la portata è stimata in 2,0 l/s.

Nel dettaglio, nell'area dove sono localizzate le opere di captazione, il substrato roccioso affiora con una certa continuità e solo localmente è mascherato dai terreni della copertura quaternaria, principalmente rappresentati dai materiali della coltre detritico-colluviale, che risulta essere essenzialmente costituita da elementi lapidei di pezzatura generalmente grossolana (ghiaie e ciottoli scarsamente arrotondati) in matrice sabbioso-limosa più o meno abbondante. Dal punto di vista morfologico, i versanti si presentano piuttosto acclivi ed il fondovalle è caratterizzato da un profilo trasversale decisamente stretto; lateralmente rispetto ai bacini di alimentazione, sono presenti depositi di origine gravitativa e sporadiche falde detritiche. L'area in cui si trovano le captazioni e i versanti di alimentazione sono caratterizzati dalla presenza di bosco di conifere.

Per le sorgenti in esame non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A) e, di conseguenza, le aree di salvaguardia individuate coincidono con i bacini di alimentazione delle stesse sorgenti e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

sorgente Fontane:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle tre scaturigini, data la vicinanza reciproca delle stesse e ha una superficie complessiva pari a 6.736 metri quadrati; lungo il lato Nord-Ovest tale zona è rastremata, limitando l'area allo spartiacque/limite idrogeologico del bacino, vista la presenza del rio Gras, in modo da non interferire con esso;

zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente altimetricamente più elevata, con una superficie di 48.908 metri quadrati;

zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle scaturigini, con una superficie di 185.445 metri quadrati.

sorgente Didiero:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, con una superficie di 3.285 metri quadrati; l'estensione laterale della zona di tutela assoluta verso Ovest non è di 30 metri ma leggermente inferiore (circa 27 metri), a causa della conformazione del rilievo che declina con pendenza rilevante verso il rio non permettendo la posa di recinzioni;

zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, con una superficie di 38.410 metri quadrati;

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, con una superficie di 371.936 metri quadrati.

I settori di testata dei bacini di alimentazione sono attraversati da brevi tratti di strada sterrata che presenta un sedime non asfaltato in materiale naturale, risulta essere transitabile esclusivamente da mezzi forestali e interessa unicamente le zone di rispetto allargate: la pericolosità associata a questo elemento è da considerarsi nulla e si ritiene che non costituisca un pericolo per la risorsa idrica captata dal momento che, tra l'altro, non vengono effettuate le operazioni di sgombero neve o altre operazioni di manutenzione nel periodo invernale che comportino l'utilizzo di sostanze antigelive.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

“Tavola 1 – Aree di salvaguardia della sorgente acquedotto di Fontane – Comune di Salza di Pinerolo - Città Metropolitana di Torino – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti dell'acquedotto di Fontane ai sensi del regolamento Regionale 11/12/2006 n. 15/R – Sorgente Fontanile – Planimetria dell'area di salvaguardia - Scala 1/2.000”;

“Tavola 2 – Aree di salvaguardia della sorgente acquedotto di Didiero – Comune di Salza di Pinerolo - Città Metropolitana di Torino – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti dell'acquedotto di Didiero ai sensi del regolamento Regionale 11/12/2006 n. 15/R – Sorgente Rio Grasso – Planimetria dell'area di salvaguardia - Scala 1/2.000”;

agli atti con la documentazione trasmessa.

All'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite non sono presenti attività agricole – essendo le aree in quota e caratterizzate prevalentemente da boschi – e, pertanto, non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che

detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 15 marzo 2018, ha trasmesso all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ed al Comune di Prali (nel cui territorio ricadono in parte le aree di salvaguardia proposte), la documentazione tecnica relativa alle proposte di definizione delle aree di salvaguardia delle due captazioni da sorgente ubicate nel Comune di Salza di Pinerolo (TO) e gestite dallo stesso comune al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Prali (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 16 aprile 2018, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nelle aree di salvaguardia ridefinite, a parte alcuni brevi tratti di strada sterrata che presenta un sedime non asfaltato in materiale naturale, risulta essere transitabile esclusivamente da mezzi forestali e interessa unicamente le zone di rispetto allargate, nei confronti dei quali non dovranno essere previste delle misure per la loro messa in sicurezza.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

qualora i terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia fossero destinati ad uso agricolo, è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino, come previsto nell'articolo 6 del regolamento regionale 15R/2006;

qualora le aree di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15R/2006, è specificamente vietata la stabulazione di bestiame nelle aree di rispetto ristrette, mentre al comma 1, punto m) del citato regolamento è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti;

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà

essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'amministrazione comunale ed alle autorità di controllo;

nelle zone di tutela assoluta sono comunque vietate le attività di pascolo;

per quanto riguarda la realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato di quella esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dal regolamento regionale 15/R/2006;

nelle aree di salvaguardia così come ridefinite dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15R/2006;

le aree di salvaguardia individuate dovranno essere recepite anche negli strumenti urbanistici dei comuni interessati, che dovranno emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree stesse.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, esaminati gli atti tecnici prodotti ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 15 maggio 2018, ha evidenziato quanto segue:

per quanto riguarda l'acqua della sorgente *Rio Grasso* – che alimenta l'acquedotto di Didiero, Cianforan, Coppi e altre borgate – non vengono fatte analisi alla sorgente in quanto la risorsa è trattata con ultravioletti e viene pertanto analizzata presso i punti di utenza; negli ultimi 10 anni l'acqua è sempre risultata conforme alle analisi, tranne nel 2015 dove ha presentato inquinamento batterico dovuto, presumibilmente, ad un guasto dell'impianto di trattamento per cui, alla sorgente, l'acqua è conforme dal punto di vista chimico mentre dal punto di vista microbiologico è necessario un trattamento di potabilizzazione;

anche per quanto riguarda l'acqua della sorgente *Fontane* – che alimenta l'acquedotto di Fontane – il campionamento non viene effettuato alla sorgente ma ad un punto di utenza, dopo trattamento con ultravioletti; negli ultimi 10 anni non si hanno avuto esiti non conformi per cui, anche in questo caso, alla sorgente l'acqua è conforme dal punto di vista chimico mentre dal punto di vista microbiologico è necessario un trattamento di potabilizzazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28, in data 11 luglio 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il Comune di Salza di Pinerolo (TO) è stato autorizzato alla gestione diretta Servizio Idrico Integrato nel proprio territorio comunale dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*" con deliberazione n. 353 del 23 aprile 2009.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in

essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;

si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;

si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade sterrate su fondo naturale che attraversano le zone di rispetto allargate;

si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 15 marzo 2018, con la quale è stata trasmessa all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ed al Comune di Prali, la documentazione tecnica relativa alle proposte di definizione delle aree di salvaguardia delle due captazioni da sorgente ubicate nel Comune di Salza di Pinerolo (TO) e gestite dallo stesso comune al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 16 aprile 2018 – prot. n. 32683;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 15 maggio 2018 – prot. n. 0047198;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 174/2019, in data 20 giugno 2019, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 20 giugno 2019 – prot. n. 0002055, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

Le aree di salvaguardia delle due sorgenti potabili – denominate “Fontane” e “Didiero” – ubicate nel Comune di Salza di Pinerolo (TO) e gestite dallo stesso comune, sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

“Tavola 1 – Aree di salvaguardia della sorgente acquedotto di Fontane – Comune di Salza di Pinerolo - Città Metropolitana di Torino – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti dell’acquedotto di Fontane ai sensi del regolamento Regionale 11/12/2006 n. 15/R – Sorgente Fontanile – Planimetria dell’area di salvaguardia - Scala 1/2.000”;

“Tavola 2 – Aree di salvaguardia della sorgente acquedotto di Didiero – Comune di Salza di Pinerolo - Città Metropolitana di Torino – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti dell’acquedotto di Didiero ai sensi del regolamento Regionale 11/12/2006 n. 15/R – Sorgente Rio Grasso – Planimetria dell’area di salvaguardia - Scala 1/2.000”;

allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tali elaborati, non in scala, sono conformi agli originali depositati agli atti e verranno trasmessi tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate. In particolare, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 “Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.

Il Comune di Salza di Pinerolo (TO), autorizzato alla gestione diretta Servizio Idrico Integrato nel proprio territorio comunale dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese" con deliberazione n. 353 del 23 aprile 2009, é tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'amministrazione comunale ed alle autorità di controllo;

effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti.

A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle sorgenti – Comune di Salza di Pinerolo – per la tutela dei punti di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all'Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell'ARPA.

A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Salza di Pinerolo e di Prali, affinché gli stessi provvedano a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade sterrate su fondo naturale che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;

verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore
Massimiliano Petricig